

**Allegato A al Repertorio 31940 Raccolta 22472**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita con sede nel Comune di Trento la Società cooperativa denominata:

**"COOPERATIVA SPETTATRICI E DISTRIBUTRICI  
CINEMATOGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA"**

**in sigla**

**"CSDC SOCIETA' COOPERATIVA".**

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria o anticipatamente sciolta con le modalità di legge.

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La cooperativa, nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, si propone di esercitare la propria attività secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., fornendo, in via preferenziale in favore dei soci, strutture, beni e servizi utili per lo svolgimento dell'attività dei soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

**a) Gestione di sale cinematografiche**

Gestione diretta o indiretta di sale cinematografiche, ivi compresa l'organizzazione di proiezioni cinematografiche, eventi culturali e spettacoli dal vivo.

Acquisizione, noleggio, gestione e manutenzione di impianti ed attrezzature

cinematografiche.

Promozione e diffusione della cultura cinematografica attraverso l'organizzazione di rassegne, festival ed incontri con registi ed attori.

Collaborazione con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti culturali e cinematografici.

#### **b) Distribuzione di film**

Acquisizione di diritti di distribuzione di film italiani e stranieri con particolare attenzione al cinema del reale.

Distribuzione di film a sale cinematografiche, piattaforme streaming ed altri canali di diffusione.

Promozione e valorizzazione del cinema europeo attraverso la distribuzione di film indipendenti e d'autore.

Partecipazione a festival cinematografici e mercati di settore nazionali e internazionali.

#### **c) Attività di formazione e educazione**

Organizzazione di corsi di formazione e laboratori sul cinema rivolti a bambini, ragazzi ed adulti.

Realizzazione di progetti di educazione cinematografica nelle scuole e nei centri di formazione.

Sensibilizzazione del pubblico sull'importanza del cinema come forma d'arte e strumento di conoscenza.

#### **d) Servizi ausiliari**

Fornitura di servizi di biglietteria, bar e ristorazione per le sale cinematografiche gestite dalla Cooperativa.

Commercializzazione di prodotti e servizi legati al cinema, quali DVD, Blu-ray, merchandising e contenuti digitali.

Sviluppo di piattaforme online per la prenotazione dei biglietti, l'acquisto di prodotti e l'accesso a contenuti cinematografici.

#### **e) Servizi di accoglienza e residenza**

L'organizzazione e la gestione di servizi di foresteria, ostello della gioventù, ostello solidale e residenze artistiche, finalizzati all'accoglienza e all'ospitalità temporanea di professionisti del settore cinematografico, artisti, studenti, nonché di partecipanti ad eventi culturali e formativi organizzati dalla Cooperativa o da terzi.

La fornitura di servizi correlati all'ospitalità, quali ristorazione, spazi comuni, supporto logistico e organizzativo per i residenti.

#### **f) Servizi per la produzione e post-produzione cinematografica**

La messa a disposizione e la gestione di strutture ed attrezzature per la produzione e post-produzione cinematografica ed audiovisiva, inclusi studi e teatri di posa, sale di ripresa, sale di color correction, sale di montaggio (editing), sale di mixaggio audio, studi di doppiaggio e per la creazione di effetti speciali visivi e sonori.

La fornitura di servizi tecnici e di consulenza professionale in ogni fase della produzione e post-produzione, dalla pre-produzione alla finalizzazione del prodotto audiovisivo.

Il noleggio di attrezzature cinematografiche ed audiovisive, di illuminazione e di supporto tecnico.

#### **f) Collaborazioni**

Promuovere rapporti o collaborazioni con società, associazioni, enti ed altri organismi per lo svolgimento di attività integrative a quelle della

Cooperativa.

Partecipazione a reti d'impresa e consorzi per lo sviluppo di sinergie e la condivisione di risorse.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi - necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla norme vigenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e le persone giuridiche ed enti.

Non possono divenire soci quanti esercitano, per natura e territorialità, la propria attività in concorrenza con l'attività della Cooperativa. E' inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre società o enti che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, per natura e territorialità, con quella della cooperativa, ad eccezione delle persone giuridiche o enti ammessi quali soci cooperatori della Cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i sottoposti a misure liquidatorie o da sovraindebitamento e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

#### **Art. 6 (Soci fruitori )**

Possono essere ammessi come soci fruitori le persone fisiche che intendono beneficiare in via continuativa e prevalente dei beni e dei servizi offerti dalla Cooperativa, partecipando al perseguimento dello scopo mutualistico attraverso l'utilizzo delle attività sociali.

I soci fruitori hanno diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni fornite dalla Cooperativa, secondo le modalità ed i regolamenti interni approvati dall'Assemblea; partecipano alle decisioni sociali con i diritti di voto e di intervento previsti dal presente Statuto, contribuendo in modo attivo alla definizione ed all'orientamento delle attività cooperative; concorrono, attraverso la loro adesione e partecipazione, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della cooperativa.

I soci fruitori sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, nonché a versare le quote sociali e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea.

La qualità di socio fruitore si perde per recesso, esclusione o decesso, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 7 (Soci sostenitori)**

Possono essere ammessi come soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, che condividano le finalità della Cooperativa ed intendano sostenerne l'attività, indipendentemente da apporti finanziari o patrimoniali, mediante apporti organizzativi o di immagine, senza essere destinatari diretti e prevalenti dei servizi mutualistici.

I soci sostenitori concorrono al perseguimento degli scopi sociali attraverso la messa a disposizione di risorse professionali, relazionali o istituzionali, secondo quanto deliberato dall'Organo amministrativo.

Ai soci sostenitori competono i diritti e gli obblighi previsti per i soci dal presente Statuto, in quanto compatibili con la loro natura, con le seguenti specificazioni. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto limitato alle materie che riguardano l'attività sociale generale e la destinazione degli utili, fermo restando il principio di prevalenza dei voti spettanti complessivamente ai soci cooperatori e fruitori. I soci sostenitori non hanno diritto ai ristorni mutualistici.

I soci sostenitori possono beneficiare di forme di riconoscimento o valorizzazione della loro attività di sostegno, anche mediante menzioni pubbliche, iniziative di immagine o convenzioni, secondo quanto stabilito dall'Organo amministrativo.

La qualità di socio sostenitore si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se persona fisica;
- per recesso, esclusione, sottoposizione a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., scioglimento o liquidazione, se persona giuridica.

#### **Art. 8 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, indirizzo Pec ove presente o indirizzo e-mail;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 9 (Diritti ed obblighi del socio)**

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7 per i soci sostenitori, i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle delibere dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - il capitale sottoscritto;
  - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria

della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

### **Art. 10 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità delle azioni)**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, sottoposizione a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

### **Art. 11 (Recesso del socio)**

Decorso due anni dall'ingresso in cooperativa, il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o PEC o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Il recesso diviene efficace sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per quanto riguarda il rapporto mutualistico decorso il periodo di preavviso.

### **Art. 12 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

L'esclusione diventa operante a far data dalla ricezione del provvedimento da parte del socio.

### **Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

### **Art. 14 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni sottoscritte, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lett. d), il cui rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

### **Art. 15 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni sottoscritte, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

### **Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la

Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 17 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92, n. 59.

##### **Art. 18 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

##### **Art. 19 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

##### **Art. 20 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.



A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un (1) voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 22 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
  - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 23;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- e) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- f) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Il patrimonio, le riserve e gli utili non possono in alcun modo essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta, ai soci, ai lavoratori, agli

amministratori o ad altri soggetti.

### **Art. 23 (Ristorno)**

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto dal suddetto regolamento.

Il ristorno potrà essere attribuito mediante erogazione diretta oppure aumento delle azioni detenute da ciascun socio.

### **Art. 24 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- g) alla riserva straordinaria di cui alla lettera g) dell'articolo 22 ovvero ai fondi di cui alla precedente lett. b).

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 25 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale, se nominato.

### **Art. 26 (Assemblee)**

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente statuto;
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

### **Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

### **Art. 29 (Elezione cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione, in quanto consentito dalla legge.

### **Art. 30 (Voto e intervento in assemblea)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20, secondo comma e per i soci sostenitori si applica il precedente articolo 7, terzo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Gli Amministratori, i Sindaci, se nominati, ed i dipendenti della Società non possono rappresentare altri soci e la delega eventualmente loro rilasciata è nulla.

Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova.

L'assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della

riunione, se richiesto dalla legge; altrimenti possono trovarsi in luoghi diversi e la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, che invierà il verbale al Presidente, per approvazione e firma (anche digitale) nel più breve tempo possibile;

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento.

### **Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **Art. 32 (Consiglio di amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti; il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea prima della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra gli eletti un Presidente ed un Vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

### **Art. 33 (Compiti degli Amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a

disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se richiesto dalla legge; altrimenti possono trovarsi in luoghi diversi e la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, che invierà il verbale al Presidente, per approvazione e firma (anche digitale) nel più breve tempo possibile;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

**Art. 37 (Rappresentanza)**

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 38 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**Art. 39 (Revisione legale dei conti)**

Ai sensi degli artt. 38 e segg. della L.R. Trentino Alto Adige n. 5/2008, la revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio

Sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

**Art. 40 (Coinvolgimento dei portatori di interessi)**

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori, dei soci, degli utenti e dei portatori di interesse nella programmazione e nello sviluppo delle attività, attraverso consultazioni periodiche, assemblee, questionari o altri strumenti di partecipazione democratica.

**TITOLO VII  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 41 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso delle azioni effettivamente sottoscritte dai soci ordinari, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lett. d) e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerte in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 44 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in



quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Lara Finadri

F.to Eva Pavan

F.to Sebastiano Insinga

F.to Luigi Pepe

F.to Marco Segabinazzi

F.to Luciano Stoffella

F.to Matteo Zadra

F.to Martina Melilli

F.to Linnea Merzagora

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.